23

555.

DIFESA
DI
SINFOROSA DI MATTIA
CONTRA
TOMMASO DI MARANO.

COMMESSARIO
Il Giudice della G. Corte della Vicaria, Signor D. Ferdinando Dattilo.

Il Maſtrodatti Gagliardi.

Digitized by Google

D. O. M

TRa tutti que' delitti ; per cui della civil società il buon' ordine si sconvolge , e turbasi l' armonia ; degno di special severità e gastigo quel dello stupro dee senza meno riputarsi : Sembra a taluni , doversi in esso compatire e scusare l' umana fralezza . Pure , a chi ben' usi del suo pensare, apparisce un tal misfatto , qual reo fonte , donde la licenza nel costume , il disonore e l'infamia nelle famiglie ; ed il furor della vendetta si diffonde ampiamente e deriva . Savio perciò da ciascuno si stima l'Imperadore *Augusto* , che, colla sua famosa legge *Giulia* , di esso, e di ogni altra rea lascivia arrestò il corso , allorchè tra le dissolutezze era Roma intera , colle sue Provincie , sommersa . Di zelo quindi armaronsi le leggi di ogni più culta nazione, per raffrenarlo ; e di rigore ricolmi eser debbono i Tribunali e i Magistrati nel punirlo , allora particolarmente , qualor si vegga , che la doviziosa prepotenza di un dissoluto trionfar presuma della debole ed onesta altrui mendicità . Se ciò procede in tal guisa, ha ben donde rinfrancarsi ne' suoi dubbj e timori Sinforosa di Mattia , della Terra di Leognano, negli Abruzzi . Fu ella da Tommaso di Marano, con quelle astute arti , con quelle frodolenti lusinghe, e promesse di matrimonio, con cui abbagliar si sogliono l'incaute fanciulle , con violenza deflorata . Sperava contuttociò, col ricorrere nella Corte locale, ricever compenso alla sua sventura : ma da un finto suo Proccuratore rimase colà ravvolta tra intrighi e rigiri , e miserevolmente tradita . Attendeva almen soccorso da quella Regia Udienza Provinciale , che, con particolari ordini della Maestà del Sovrano, ad emendar le tollerate gravezze erasi destinata . Vane e fallaci le di lei speranze son riuscite . In vece di emendarsi, nuove ed

intol-

Digitized by Google

intollerabili ne ha riportate. Che altro dunque a lei rimane, se non se attendere dalla saviezza della G. C. della Vicaria ristoro a' suoi danni, ed alle sue ragioni conculcate in cotante guise? Tanto ella spera; di tanto si compromette dalla giustizia di que' Signori, che debbono presentemente decidere in un tempo istesso della sua causa, e del suo destino: e noi, ricolmi di speranze sì vivaci, di augurj così lieti, ne prendiamo, a solo offizio di pietà, volentieri la difesa.

SERIE DE' FATTI

TOmmaso di Marano, di Chiarino, Villa della Terra di Tossicia, in Provincia di Teramo, e Sinforosa di Mattia, della Terra di Leognano, possedendo alcuni poderi tra lor convicini, ed abitandovi, qual gente da campagna; si accese di amore il Marano verso quella donzella, che nel più vigoroso e bello degli anni suoi si ritrovava. Dagli amori passò egli alla promessa di volerla in moglie; e si spianò perciò il sentiero ad usar familiarmente nella di lei casa. Durò egli un'anno con tutte quelle macchine, che gli apprestava l'amore, e la sua malizia, nell'espugnar l'animo dell'inesperta giovane, a compiacerlo nelle sue fervide voglie. Pur ne giunse egli a capo: violentemente la stuprò nella sua propria casa: e continuando l' amorosa pratica, colei ne rimase incinta. Languiva ella intanto nel seno delle incertezze, e de' suoi affanni; veggendo, che colui ritardava a sposarla, non ostante, che si avanzasse la gravidanza fino allo spazio di otto mesi. Fu perciò dal suo onor sospinta nel dì 3. di Dicembre del 1758. a querelarlo formatamente presso gli Atti della Corte della Terra di Tossicia, acciocchè astretto ei fosse a sposarla, *f.* 1. Si prese infatti da quella Corte l' Informazione; e si costarono lo stupro, e la gravidanza nella pruova *in genere*, *f.*4. & 5. *a t.* e gli amoreggiamenti, la precedente onestà della donzella, e la dimestichezza degli stessi nella pruova *in specie*, *f.*8. *ad* 19. e si procedè alla Citazione *ad informandum* contra l'inquisito, *f.*21. Cercò costui, per mezzo di suo padre, impedir l'accusa delle contumacie, con varj rigiri, *f.*22. Finalmente ripieno di quella baldanza, che le sue ricchezze e la sua prepotenza in quel paese gli apprestavano, spontaneamente si presentò; e fu rilasciato da quella Corte col mandato *per palatium*, *f.* 23. & *a t.*

Costi-

Costituito, negò egli il suo misfatto, e francamente asserì, essersegli ordita tale impostura dal padre della donzella medesima, a cagion d'interesse, che ne avea sofferto, *f.*24. Se gli diè il *Monitus*, *d. f.*24. ed avendo seguentemente dati per ripetiti i testimonj, se gli diede il termine delle difese, *f.*25. e per parte della donna si fe' prima l'*impinguazione*, in cui con altri testimonj fiscali cercò costare gli amori, la pratica, lo stupro e l'ingravidamento, e di essersi già sgravata di una bambina, *f.*28. *& seqq.*

Rinnovatosi il termine delle difese, presentaronsi per parte del querelato molti *Articoli*, *f.*40. *& seq.* su cui più testimonj furono esaminati, *f.* 42. *& seqq.* Tutti i suddetti *Articoli*, e le deposizioni fatte da' testimonj si aggirarono nel proccurare di snervar le pruove fatte per la querelante, e nell' incolparne la vita e la condotta, come licenziosa.

Cercò la Sinforosa difendere il suo onore da calunnie così maligne, che tutte derivavano dalla potenza dello stupratore, e dal danajo, che egli, e'l di lui padre impiegava, per conculcare la di lei stima. Pose ancora, con altre pruove in quel nuovo esame, che in parte ella fe', col consenso del querelato, *f.*69. *& seqq.* in un lume più vivo la sua onestà, e l'inganno commesso nello stuprarla, ed ingravidarla, sotto promessa di matrimonio.

Troppo stranamente contuttociò procedea quella Corte contra il reo, non ostante l'ordine dell'Uditor generale dello Stato dell'Illustre Marchese della Valle, tra cui va compresa la Terra di Tossicia, *f.* 84. poichè, quantunque vi fossero pruove piucchè sufficienti a carcerarlo; e si fosse alla perfine carcerato; pure si abilitava, colla rinnovazione del semplice mandato ingiuntogli *per palatium*, *f.* 85. Dava a tutto ciò mano, un che, asserendosi di lei Proccuratore, e col reo intendendosela, ebbe il coraggio di rinunziare all'esame di ben dodici testimonj, *f.*70. *ad* 76.88. *ad* 98. *& f.*100. e di dare il consenso per la di lui abilitazione fuor delle carceri, *d. f.*85.

Tali insomma furono le gravezze inferitele da quella Corte, che stimò ella bene esporle a piè del trono della Maestà del Sovrano, unitamente con gli attestati di quella Università della sua povertà, e del suo onore, anche precedente pubblico Consiglio, *f.*146. *&* 147. Valsero le di lei suppliche cotanto, che con Dispaccio per Segreteria di Giustizia de' 19. di Luglio del 1760. si ordinò alla Regia Udienza di Teramo, che procedesse a far giustizia anche contra l'istessa Corte locale.

Digitized by Google

Si trasmisero perciò gli Atti in quella Regia Udienza, dalla quale nel dì 1. di Settembre del 1760. si ordinò, che per le gravezze inferite, la causa vi rimanesse, ed oltre si procedesse; e che perciò si rescrivesse alla Corte locale, che ingiugnesse mandato all' inquisito, acciocchè tra giorni due si conferisse in Regia Udienza coll' istesso mandato, *f.* 150. Così infatti seguì. Ridotto il Marano nelle carceri, si trattò la causa. La sorte, che non comincia per poco contra chi prende per infelice segno delle sue vicende, volle sì, che a' dì 8. di Aprile del 1761. da quel Tribunale fosse ordinato liberarsi *in forma* il reo, sotto pena di ducati 150. *novis tamen supervenientibus indiciis*, *f.* 164.

Contra tal decreto due capi di Nullità furono dedotti per la querelante, *f.* 168. Di esse minutamente farem parola. Intanto, perchè per parte della querelante istessa trovavansi spediti ordini dalla G. C. della Vicaria, *che si trasmettessero* gli Atti, nel rincontro, che alle proposte Nullità non si deferisse, senza rimuoversi il carcerato, *f.* 170. *ad* 172. ed a quelle non si era deferito, per essersi ordinato, che non ostassero, *f.* 178. trovansi già gli Atti di tal causa, dopo ripetiti ordini della G. C. nel Tribunal medesimo della Vicaria trasmessi, anche in eseguimento di altro Real Dispaccio, *f.* 210.

E quì riuscirà di maraviglia il sapersi, che, non ostante, che il Processo si fosse già trasmesso nella G.C. pure si fe' lecito quella Regia Udienza, alla quale la cognizion di tal causa più non si appartenea, e contuttochè di delitto, per cui vi era pena corporale, si trattasse, contra l'espressa determinazione della *Prammatica 6. § 6. de Offic. Magist. Justit.* abilitare il reo, per pretesa di lui infermità, fuor delle carceri; e vi bisognarono espressi ordini della Vicaria, precedente istanza del R. Fisco, per ridurlo in quelle carceri, in cui presentemente si ritrova, *f.* 209. Nè quì cessarono somiglianti tentativi; come può scorgersi dall'istanza del medesimo Tommaso di Marano, *f.* 214. *& seqq.* e da quella, con cui se gli oppose Sinforosa di Mattia, *f.* 216. *& seq.*

Intanto, sotto il dì 11. di Settembre del trascorso anno 1761. *f.* v. si diede il termine di giorni quattro, in grado di appellazione, *utrique parti ad faciendas omnes, & quascumque probationes, si quas habent*, *f.* 207. Richiese perciò la querelante, essere abilitata ella ancora a far le sue pruove, e spedirsele le Commessioni, *f.* 216. *a t. loc. sig. lit. A.* Ma essendosi tale istanza rimessa al Signore Avvocato Fiscale,

Digitized by Google

il medefimo non le volle accordare ; *f.*217. chiedendo, che alla fpedizion della caufa fi procedeffe.

Dovendo noi perciò far le parti di quefta difgraziata giovane, fia bene recar qui a diftefo, e colle proprie parole i due capi delle Nullità propofte dal dottiffimo Signore Avvocato de' Poveri, e della caufa in quella R. Udienza, Signor D. Marcello Pompetti Riccanale, che fono per appunto i feguenti; e quindi farne conofcere le ragioni.

Prima Nullitas eft, quia, caufa prædictæ Inquifitionis pendente in Curia locali, propter nonnulla gravamina, & alia commiffa in damnum & præjudicium dictæ Symphorofæ, eadem recurfum habuit ad S. R. M. quam Deus fervet incolumem; & refcribendo huic Regiæ Audientiæ mandavit, ut provideret, & in gradu gravaminis juftitiam faceret, non factam per Curiam, & procederet ad rei carcerationem: Vifis igitur Actis prædictis, decrevit hac Regia Audientia fub die 1. menfis Septembris 1760. quod, ftantibus gravaminibus, præfens Caufa remaneat; ac proinde procedatur ad ulteriora, & ad ea, quæ incumbunt in eadem; & mandetur Curiæ Toxociæ, quod injungat mandatum rubricato Thomæ de Marano, quod infra dies duos fe conferat in hac Regia Audientia fub eodem mandato. Rebus ergo fic ftantibus, debebat, ultra carcerationem dicti rei Thomæ de Marano, procedi ad integralem emendationem gravaminum illatorum dictæ ejus pauperi principali Symphorofæ, circa juftitiam, fuper examine ejus teftium, tempore habili citatorum, de ordine illius Curiæ. Adverfatur itaque decreto per hancmet Regiam Audientiam lato fub die 1. dicti menfis Septembris; ac proinde eft nullum, & fubfiftere nequit, L. Latam C. Quando provocare non eft neceffe, & aliis vulgatis Juribus.

Secunda Nullitas eft, quia decretum prædictum fub die 8. menfis Aprilis, quatenus non effet nullum ob gravamina notorie illata per Curiam localem, continet pariter manifeftam nullitatem ex eo, quia conftat ex Actis prædictæ Inquifitionis de ftupro, cum ingravidatione, in perfonam dictæ Symphorofæ per obftetrices; & dictum Thomam fuiffe ftupratorem fub promiffione matrimonii, ex depofitione jurata dictæ Principalis, converfatione illicita cum eadem habita, ejus vitæ honeftate, voce & fama conftanti contra reum prædictum, ac aliis legitimis conjecturis, & probationibus apparentibus ex Actis. Ac proinde idem Thomas de Marano

 non

non erat liberandus, sed condemnandus pro stupro, juxta Jura Civilia, & Canonica, & Tribunalium consuetudinem. Ergo nullitas = M. Pompetti Riccanale, Advocatus Pauperum, & causa, pro observantia Regiæ Pragmaticæ, f.168. & a t.

Seguendo noi perciò nella presente Difesa le tracce istesse delle proposte Nullità; dimostreremo primieramente, che irregolare ed irragionevole sia stata la maniera del procedere in questa causa non men della Corte locale, che della istessa R. Udienza. Si farà vedere seguentemente, che per le pruove, che contra il reo risultavano dagli Atti, non dovea liberarsi. Conchiuderemo finalmente, col divisare il compenso, che alle ricevute gravezze giustamente si spera dalla G. C. della Vicaria.

I

Irregolare ed irragionevol maniera nel procedere della Corte locale, e della R. Udienza nella presente causa.

Chiunque rivolger voglia l'Informazion presa dalla local Corte della Terra di Tossicia contra Tommaso di Marano, per lo stupro, da colui commesso in persona di Sinforosa di Mattia, rimarrà bentosto persuaso, Che, per mezzo di esso, erasi il delitto, non ostante ogni contrario artifizio, nel suo lume bastantemente situato, e che la sola piena pruova di essersi commesso con violenza, vi mancava.

Non vi era alcun dubbio per la pruova *in genere* così dello stupro, come di esser la querelante già gravida, *f.4. & 5.* Costava nella pruova *in specie*, essersi commesso tal misfatto dal Marano, per quegli amoreggiamenti, per quella pratica, per quelle confidenze di giorno e di notte, e per quegli atti, che di tal fallo son prossimi segni. Costava altresì in quella Corte l'onestà della donzella, la promessa del matrimonio; e vi era ancor quella fama e pruova, che poteva aversi di essere ella stata ingravidata dall'istesso Tommaso di Marano, *f.8. & seqq.* Erano insomma sì ferme le pruove di tutto ciò, che, essendosi il reo presentato, e rilasciato col mandato *per palatium*; si riceve, immediatamente do-

po

po tali pruove, la deposizione dell'inquisito istesso, e se gli diede il *Monitus*, sul motivo, che *costava a quella Corte, che lui abbia praticato con tutta confidenza in casa di detta Sinforosa, ed abbia amoreggiato colla medesima, ed anche di notte essere stati a solo in campagna, ed altrove*, *f.* 24.

Se dunque tutto ciò costava, con qual giustizia potè poi quella Corte istessa rilasciare il reo con general mandato, *f.*23. che alla fin si ridusse ad un mandato *per palatium*, *d. f.*23. *a t.* ed in quello sì languidamente mantenerlo, senza ridurlo *in provisionem*; e permettere intanto, che il reo baldanzoso godesse della sua libertà; giacchè ei lo spregiava a suo capriccio? Libertà troppo funesta per Sinforosa di Mattia; poichè il Marano, se ne avvalea, per minacciarla nella vita, appostandola con diverse armi, anche da fuoco, per averne la remissione. Così ella fu poi costretta dolersene col nuovo Governador di Tofficia, e coll'Uditore dello Stato della Valle; chiedendo gli ordini opportuni a sicurtà della sua vita; *f.*70.

Egli è vero, che compiuto il governo di un tal *Giannelli*, e novello Governador venuto in quella Terra, si procedè finalmente a carcerarlo. Ma che perciò? A capo di cinque giorni fu scarcerato, ed abilitato con *plegeria* di osservare l'istesso mandato; come dal memoriale, e dal mandato medesimo, *f.*85. Non si niega, che, per potersi dar qualche colore a passo sì irregolare si fe' dare il consenso da un, che si fe' apparire Proccurator della querelante, affin di potersi il reo coll'obbligo consegnare, *d. f.* 85. Ma il mandato di Proccura in persona di colui, che leggesi nel *f.*36. appena è firmato da un sol testimonio; quandochè, essendo di rozza donna, maggiore avvedutezza vi bisognava. Non vi è del medesimo l'accettazione, non presentata; nè poi il Proccuratore avea tal facoltà, che particolare ed espresso mandato richiedeva. Doveva oltreciò esser egli tutto avvedutezza nell'interesse della sua cliente, per non aver quella taccia, che a' Proccuratori di sì rea indole si dà da *Bartolo* nella *L.Omnes populi D. de Just. & jur. in* 5. *qu. principal.* appellandogli *Canes Curiarum, civiumque devoratores*. La difesa, di cui trovavasi egli incaricato, era, giusta il *Responso* di *Domizio Ulpiano* nella *L. Sed & hæ* 35. *D. de Procurat. id facere, quod dominus in litem faceret, & cavere idonee*, non già tradir la causa e la cliente.

Che se la sola negligenza ne' Proccuratori riputasi colpevole, e degna di gastigo, *Rot.Genuens. Decis.*76. *n.*6. *& Decis.*160. *n.*2.

n.2. Cesar Manent. Decis. Mantuan.53. n.24. e stimasi il di lui consenso una collusione *De Franch. Decis.579.* che avrà a dirsi poi di un Proccuratore, che diede consenso sì ingiusto, sì pernizioso? Non fu forse questa una collusione, da non tenersene conto da quella Corte, allorchè volle abilitare il già costituito reo? A Professori di simil genia va al proposito quanto scrisse Gaspare *Zeiglero in Rabulistic. cap.2. §. 2. Horum verba magis ad subversionem, quam ad inventionem proficiunt veritatis; qui docuerunt linguas suas loqui mendacium; diserti adversus justitiam . . . , sapientes sunt, ut faciant malum, eloquentes, ut impugnent verum; ut ait Bernard. de Considerat. ad Eugenium cap.* 10. Oltrechè non fu poi il reo consegnato, ma rilasciato, come abbiam detto, col mandato. Nel che senza dubbio, la local Corte, che gareggiava col Proccuratore nel recar pregiudizio alla querelante, non si attenne neppure al dato consenso di colui; ma si diportò con maggior placidezza.

NE' quì gli artifizj di quel Proccuratore arrestaronsi. Egli fu, che, per proseguire le sue collusioni, rinunziò all'esame di dodici testimonj, citati già nel termine, dato *ad impinguandum* a favor della Sinforosa; coprendo il suo astuto disegno di farla rimaner priva delle migliori pruove, che da tali testimonj poteano risultare, collo specioso pretesto del disbrigo della causa, *f.*100. Il che tanto più apparisce, quanto leggesi nel *f.*99. l'istanza del reo medesimo, con cui domanda questo istesso; e si fa a' 20. di Dicembre del 1759. la pubblicazione, con notificarsi pure in quel giorno, *d. f.*99. & *a t.* e segue nel dì medesimo nel Processo il rammentato consenso, *d. f.* 100.

Or non potea, nè dovea certamente quel Proccuratore rinunziare a somigliante esame, in gravissimo danno della povera sua pretesa cliente. Riuscirebbe di troppo scandalo il permettere, che potessero i Proccuratori, i quali per lo più nelle Provincie son gente di picciol rilievo, far rimanere indifesi i lor clienti, con astuzie e frodi sì abominevoli.

Oltrechè il fatto del Proccuratore, senza espressa e determinata facoltà, non dovea nuocere alla sua principale, se non se *in omittendo*, ma non già *in committendo*; siccome ragionano i nostri Savj, e specialmente *Baldo in Cap.1. col.2. Ut lit. non contest. Giasone* sulla *L. Si Procurator in* 8. *limitat. C. de Proc. Tiraquello de Legib. Connubial. glos.7. num.78. Surd,*
Decis.

Digitized by Google

Decis. Senat. Mantuan. Decis. 181. *n.*16. *Sabell. in Summ.* §. *Procurator n.*23.

Permise dippiù quella Corte, che il reo potesse fuor del carcere far le sue difese. Or chi non sa, che, trattandosi di delitto di stupro, in cui procedesi ancor con pena corporale, ciò non dovea concedersi in verun conto, *De Rosa in Prax. Crim. c.*6. *n.*21. *p.*1.

MA qual bisogno vi è mai di tutto ciò, se come abbiam detto, vi è il Real Dispaccio per Segreteria di Giustizia, de' 19. di Luglio del 1760.? In esso si legge, che la *DONZELLA SINFOROSA DI MATTIA, DI LEOGNANO, FA VEDERE, CHE NON HA OTTENUTO GIUSTIZIA DALLA CORTE LOCALE NELLA CAUSA DELLO STUPRO, SOTTO PROMESSA DI MATRIMONIO, IN SUA PERSONA COMMESSO DA TOMMASO DI MARANO*. Ed ordina il Re, che l' Udienza *IN GRADO DI GRAVAME FACCIA LA NON FATTA GIUSTIZIA DALLA CORTE LOCALE, ANCHE CONTRA LA STESSA CORTE*, e che si proccuri la carcerazione del reo, *f.* 143. Gravezze adunque senza dubbio vi erano state nella local Corte, se in quel Real Dispaccio sì espressamente se ne ragiona, e si ordina, che contra la Corte istessa dal Tribunal di Teramo si proceda. Qual pruova più solenne può mai desiderarsene? Veggasi, dopo ciò, in qual guisa la Regia Udienza abbia proceduto, affin di conoscer le gravezze, dalla medesima inferite.

DI già si è narrato, che gli Atti furon trasmessi in quel Tribunale: il che avvenne, precedente ordine del medesimo del dì 9. di Agosto del 1760. *f.*141. *a t.* Propostosi quindi l'affare nella Regia Udienza nel dì 1. di Settembre dell'anno istesso, si ordinò, *Quod, stantibus gravaminibus, præsens causa remaneat; ac proinde procedatur ad ulteriora, & ad ea, quæ incumbunt in eadem; & mandetur, prout mandatur Curiæ Terræ Toxociæ, quod injungat mandatum rubricato Thomæ de Marano; quod infra dies duos se conferat in hac Regia Audientia, cum eodem mandato*, *f.*150. Così di fatto seguì. Ma fino al dì 8. del mese di Febbrajo del seguente anno 1761. non si procedè dalla Udienza ad ordinare, che si riducesse il reo *in provisionem*, *f.* 161. *a t.* Fu una tal tardanza certamente nociva alla querelante; la quale, come ancor si è detto, veniva spaventata ed avvilita dalle continue mi-

nac-

Digitized by Google

nacce, che con armi da fuoco, ed altre, se le faceano dal querelato, per averne a viva forza la remissione.

Dovea oltre ciò quella Regia Udienza, prima di ogni altra cosa, in vigor del Real Dispaccio, disaminare le gravezze, che avea ricevute Sinforosa di Mattia, ed emendarle: o se non ve n' erano, dovea rescrivere, alla Corte locale, che procedesse; giacchè l' Udienza *in grado di gravame*, in vigor del rammentato Dispaccio, avea a procedere. Dovea particolarmente, qualora era rimasa la causa in essa R. Udienza, ordinar nuovo termine *ad impinguandum*, per poter Sinforosa di Mattia far quelle pruove, che la malizia del finto suo Proccuratore non avea voluto che venissero in luce. Dovea, se non altro, fare esaminar que' testimonj, che ritrovavansi citati. Nulla affatto di tuttociò. Quel Tribunale sotto il dì 8. del mese di Aprile del medesimo anno ordinò, *quod rubricatus Thomas de Marano liberetur in forma, sub pœna ducatorum centum quinquaginta Fisco Regio, novis tamen supervenientibus indiciis*, *f.*164.

Dalle parole istesse di sì fatto decreto, pienamente si comprende, che ebbe la Regia Udienza di Teramo scarsezza di pruove nella causa; poichè, se le avea a favor della querelante, doveva ordinare *dotet, aut nubat &c.* Se poi le avea a favor dell' inquisito, ordinar dovea, che fosse colui scarcerato. Se perciò vi era mancanza di pruova, e su di tal capo aggiravansi le gravezze inferite dalla Corte locale; perchè mai non abilitare a far quelle pruove, che mancavano? Nullo perciò dee riputarsi il rammentato decreto della R. Udienza, per l'irregolar guisa di procedere; donde Sinforosa di Mattia, rimase senza quelle altre pruove, che aver poteva a maggior difesa del suo onore, e ancor della violenta maniera, con cui era stata deflorata. Si disamini presentemente l'altro capo delle Nullità.

Prao-

Digitized by Google

II

Pruove del delitto, Pena, all' istesso dovuta,

SI è già nella narrazion de' fatti divisata l'occasione, per cui Tommaso di Marano, usando frequentemente con Sinforosa di Mattia, le rapì, sotto promessa di matrimonio, il fiore della sua pudicizia; e ne divenne ella incinta, e poi madre di una fanciulla. Giova ora recar quì le proprie parole della di lei deposizione e querela, proposta nella Corte della Terra di Tossicia nel dì 3. di Dicembre del 1758. Narra ella il fatto in tal guisa: *Essendo la massaria del magnifico Paolo Partenza, di Leognano, in contrada del Piano del Rincio, dove io abito co' miei domestici, vicina alla massaria del magn. D. Ruggiero Civico, che si tiene a coltura da Marano di Antonio, di Chiarino, fratelli, e figli; cominciò da circa due anni a questa parte ad amoreggiare con me Tomaso, figlio di detto Marano: e volendomi più volte VIOLENTARE, anche perchè praticava in mia casa per la promessa di matrimonio; io mai volli condiscendere alle sue ricerche. Finalmente poi da un' anno in circa, più o meno, a questa parte, crescendo la pratica continua del medesimo, e vieppiù promettendo di sposarmi.* Segue ella a narrar lo stupro, e che la *BUTTO' PER FORZA IN TERRA*; e quindi soggiugne: *Dopo di questo poi seguitava la pratica del medesimo; e quando non potea avermi, entrava anche dalla finestra; conforme da quella riuscì una volta, per non esser veduto, e seguitava nello stesso modo.* Continua l'istessa a dire, che, essendosi più volte con lui giaciuta, ne divenne gravida: e crescendo la gravidanza, se ne accorse una sua zia; e colei il riferì a sua madre, a cui ella tutto il fatto appalesò: e che, avendo più volte parlato col Tommaso di Marano dopo la gravidanza, quegli più volte le avea promesso di sposarla. Ma che, sebbene di ciò l'avesse sovente richiesto, ed i suoi congiunti l'avessero fatto sentire, che la sposasse; andava colui procrastinando. *Al quale effetto* (così ella) *mi son portata in questa Corte, dove espongo querela criminale, e l'eliggo per Foro competente; domandando la giustizia: perchè la pratica è stata pubblica; e sempre quello mi andava posteggiando nella fontana, in campagna, ed in tutte le parti; e mi ha fatto cadere in questo errore, per le continue promesse di matrimonio, f.1. & a t.*

Tal

TAl deposizione della querelante vien dalle deposizioni de' testimonj accompagnata. E tralasciando quelle *in genere* dello stupro, e dell'ingravidamento, che leggonsi nel *f.*4. & 5. i testimonj dal *f.*8. sino al *f.*19. e dal *f.*29. *ad* 36. per que' pochi, che esaminaronsi nel termine dell'*impinguazione*, depongono respettivamente di veduta i continovi amoreggiamenti, la pratica, e la confidenza avuta di giorno e di notte, e, per averla intesa, anche la promessa del matrimonio. Attestano l' onestà della giovane; e di non essersene udito altro di male, se non se il suddetto stupro, e la gravidanza; ed attestan pure la pubblica voce e fama, che se n' era sparsa.

Degna di particolar ricordanza è la deposizione di Eugenia di Luca, *f.*15. *& seqq.* Attesta ella, che nella Quaresima di quell'anno Tommaso di Marano entrò per una finestra nella casa della Sinforosa. Soggiugne, che, andando a messa, seguiva egli la Sinforosa; e pressochè *mai si disunivano, quando usciva; e quasi dove metteva il piede l'uno, metteva l'altro. E due, o tre volte si era trovata presente, quando il Tommaso dava alla Sinforosa gli spettoroni, e burlavano, e scherzavano insieme: tantochè poi si è sentito che, per questa soverchia confidenza, pratica, e amicizia sia la detta Sinforosa restata gravida; e che l'abbia stuprata, ed ingravidata il detto Tommaso di Marano, conforme pubblicamente si dice. Ed io* (son di lei parole) *fermamente lo credo, per la strettezza. con cui conversavano, per il fatto narrato, per gli amoreggiamenti, che ho visti, e per la pratica continua con familiarità e confidenza, quasi fossero moglie e marito*, *f.*16.

Memorabile pure tra tali attestazioni si è quella, che leggesi nel *f.*18. di Gio: Batista di Lorenzo. Depone costui, aver veduto coricati in terra in campagna Tommaso di Marano con una sua sorella, e la suddetta Sinforosa, *coverti tutti e tre uniti con un solo ferrajolo*; e che egli ciò veggendo, ne sgridò il Marano fortemente. Dal che forma giudizio, esser verissima l'insorta fama dello stupro, e dell'ingravidamento; aggiugnendo, riguardo a ciò, queste precise parole, *Io l'ho creduto, credo, e tengo per certo, che esso Tommaso l'abbia stuprata, ed ingravidata; per. avergli, come sopra ho deposto, veduti assieme, e giacersi con tutta familiarità*, *d. f.*18. *a t.*

Nè è da ommettersi quello, che afferma Angelo Tori, esaminato nel termine *ad impinguandum*, *f.*33. *& a t.* Attesta egli, che

che nella casa di Tommaso di Girolamo avea inteso *un ramore*, *ed un trastullo di gente*; e che entrato, vide *assettati Tommaso di Marano*, *e Sinforosa di Mattia*, *l'uno appresso l'altro, in un letto*, *che era in quella stanza*; in cui eran pure quattro piccioli ragazzi, il più grande di anni otto. E, sebbene allora non ne avesse egli formato sinistro giudizio; pure a capo di alcuni giorni, essendosi incontrato colla Sinforosa, la medesima lo pregò, che, per amor di Dio, non avesse ciò appalesato ad alcuno; e, surta poi la fama dello stupro, e dell'ingravidamento in sua persona, avea per le antecedenti cose giudicato esser vero, che l'avesse senza meno il Marano stuprata.

SOmiglianti fatti premessi, egli è da avvertirsi, essere il delitto dello stupro privilegiato nelle sue pruove: poichè, commettendosi nascosamente, e per lo più tra le tenebre; son contente le leggi, per condannarne il reo, delle congetture, e delle presunzioni; ancorchè esse non sieno dell'intutto prossime, e necessariamente non dimostrino il fatto: cotanto importando, che una tal ribalderia non rimanga impunita. Son troppo note, rispetto a ciò, le determinazioni della *L.3. D. de Re milit.* e della *L. Indicia C. de Reivindic.* e gli stabilimenti degl' Imperadori *Costantino* e *Costante* nella *L.2. C. Quorum appellat. non recip. Argumentis convictus*, *testibus superatus*. Ed in tal particolare evento espressamente ciò si stabilisce dal Diritto de'Canoni nel *Cap. Litteris, de Præsumpt.* in cui la *Chiosa ver. Ut credebant*, avverte, *Cum opus illud non plene pateat visui*; *sufficit ergo ferre testimonium de eo*, *quod inducit violentam præsumptionem*. E la *Chiosa* istessa nel *Cap. Dixit Domin. in Evang. 32. q.1. verb. Suspicio*: *Per suspicionem probatur fornicatio*. E più oltre: *Probata suspicione*, *probata est fornicatio*.

Di quì è, che Prospero *Farinacio* nel *lib.5. Pr. Crim. tit.16. de Delict.Car. q.136. cap.1. n.2.* & 4. general regola ne forma: *Regulam constituo*, *quod adulterium*, & *copula carnalis probatur præsumptionibus*, & *conjecturis*. E dopo aver' ei tutto ciò disteso alle violente presunzioni, che sieno *hominis*, *nedum legis*; ne assegna per motivo: *Ratio est*, *quia carnalis copula est difficilis probationis*. E nella *q. 147. §. Probatio*, de' precisi termini dello stupro ragionando, si riporta nel *num.* 130. a quanto egli stesso aveva insegnato nella suddetta quistione 136. scrivendo: *Dicta de adulterio*

terio , *& illius probatione* , *sine dubio* , *procedunt etiam in stupro* , *& probatione stupri* .

Ma, per non istar quì ad addurre altre autorità in cosa troppo risaputa, basterà quella di Giandomenico *Rainaldi*, il quale *Observ. Crimin.cap.*23. §.4.*n.*53. *& seqq. tom.*2. scrive così: *Debet etiam constare de delicto in specie* , *nempe de stupratore*: *& hac probatio habetur per confessionem rei* , *quæ est melior probatio de Mundo* , *ut dicunt omnes*; *vel habetur per præsumptiones* , *& conjecturas* : *nam, cum delictum hujusmodi sit difficilis probationis* , *ut ex Socin. Decian. Marquard. & Cardin. dicit Chartar. Crim. Dec.* 49. *num.* 44. *& directe probari non possit* , *ut scribunt DD. in Cap. Praterea* , *extra* , *de Testib. & in Cap. Nec aliqua* 27. *q.* 1. *& ex Lapo Alleg.* 53. *& ibi Adden. & ex Rota, post primum lib. Consil. Farin. Dec.* 69. *n.* 2. *in fin. dicit Fontanell. de Pact. Nupt. clauf.* 5. *glos.* 5. *part.* 2. *n.* 80. *præsumptiones probant stuprum concludenter & plene ad condemnandum*; *ut ex Paul. de Castr.Socc. Cravet. Curt. jun. & Riminald. dicit Chartar. loc. cit. n.*46. *&* ex *Lapo, Bursatt. Bertazol. Marcel. Calà* , *Mar. Anton. & aliis Conciol. verb. Stuprum* , *Resol. Crim.* 2. *n.* 1. *ex Menoch. Mascard. Riminald. Natta* , *Farinac. & aliis firmat Hier. Basilico Dec. Crim.* 15. *n.* 37. *& seqq.*

Si è già narrata la dimestica pratica, che avea Tommaso di Marano con Sinforosa di Mattia. Or chi non sa, che l'usar frequentemente insieme uomo e donna con facilità faccia trascorrere in tai delitti? Chi a tanto si espone, danza, qual furioso e cieco, sugli orli del precipizio; e può di lui ben dirsi quelchè si legge in *Giobbe* XVIII. 8. *&* 9. *Immisit in rete pedes suos* , *& in maculis ejus ambulat* . *Tenebitur planta illius laqueo*: avvertendo *Salomone Prov. VI.* 27. *& seqq. Numquid potest homo abscondere ignem in sinu suo*, *ut vestimenta illius non ardeant? aut ambulare super prunas*, *ut non comburantur plantæ ejus? Sic* , *qui ingreditur ad mulierem proximi sui* , *non erit mundus*, *cum tetigerit eam* . Dicea perciò avvedutamente S. Bernardo *Serm.* 65. *in Cantic. Cum fœmina semper esse* , *& non cognoscere fœminam* , *nonne plus est* , *quam mortuum suscitare* . *Quod minus est* , *non potes* ; *& quod majus est*, *vis ut credam tibi?*

Se va così, chi mai non dovrà pensare, che uom facoltoso, e di dissoluto costume, qual'era Tommaso di Marano, usando con sì audace frequenza con una povera contadina, siccome era la Sinforosa, dì e notte, nella casa, nella campagna,

ed

ed ove nò ? nella di lei casa chiudendosi, mangiandovi, e bevendovi, e fin di notte scavalcandone la finestra, come i testimonj depongono, *f.* 11. 12. 13 *& seqq.* praticando insiem con lei, qual marito e moglie; toccandole le mani, tra loro scherzando, e ragionando segretamente, *f.* 13, *& a ter.* con giugnere fino a coprirsi con un mantello solo, giacendo nella campagna, non l'avesse colui poi deflorata? Che se quel vivacissimo lume della Ragion Criminale, Prospero *Farinacio Q.*137. *loc.cit.c.*4.*n.*113. desume forti pruove dello stupro *ex alloquutione viri & mulieris in loco & horis ad fornicationem commodis*; nel *n.* 114. *ex confabulatione viri, & mulieris, & ex verbis nimiis, & assiduis cum juvencula*; e nel *n.* 118. *ex ingressu in domum mulieris, præsertim tempore noctis*; che dir mai si dovrà di confidenza sì assidua, sì costante, sì libera, in luoghi ermi, solitarj, e boscosi, ed ancor di notte, qual'era quella, che tra Tommaso di Maraño, e la Sinforosa si adoperava?

Scrisse il Reggente *De Rosa in Prax. crim. c.*2. *sub n.*30. *p.*2. *Si puella Cajum querelavit de stupro; & ita cum juramento coram Judice confirmavit; si puella est decora facie, si Cajus in eodem commorabatur loco; si juvenis, & non infirmus; si matrimonii tractatus, aut amoris intercesserunt; & his accedat extrajudicialis confessio, VEL LOCI FAMA, sive aliud adminiculum; hæc quidem, vel alia Cajum stupratorem declarant*. Che avrà poi a dirsi nel presente rincontro?

Oltreciò in somiglianti congetture, ed indizj riputansi bastevoli anche le attestazioni de' dimestici, familiari, e congiunti; comechè in altri rincontri inabili sieno stimati: e ciò per la massima, che ne'delitti di malagevol pruova giudicansi abili anche coloro, che per altro nol sieno, *Glos. in L. Consensu C. de Repud. Clar. in §. Stuprum, Mascard. de Probationib. concl.*1343. *n.*4. *Bald. Cons.*427. *lib.*5. Giunse perciò fino ad affermar francamente l'istesso Reggente *De Rosa Prax. Crim. p.*2. *c.* 2. *sub n.* 31. *Sorores puellæ stupratæ esse admittendas ad juvanda alia indicia contra stupratorem censeo; nam non præsumitur cum mendacio propriam allegare verecundiam*. E Francesco *Maradei in Tract. Criminal. Analyt. c.* 3. *sub n.* 15. *ver. Hinc est p.* 1. *In crimine stupri admittuntur testes singulares, deponentes de pluribus casibus ad eumdem finem tendentibus; quia in casibus reiterabilibus singularitas non refragatur, DD. cumulati per D. Hieronym. Basilico Decis.* 15. *n.*38. *vers. Supra enim*.

Digitized by Google

NE' ci è ignota la sentenza de' più colti Interpetri del nostro Dritto, che non s'induca *semipiena* pruova dal detto di un sol testimonio, ancor di veduta; anzichè non faccia neppure indizio a tortura, *Cujac. in L. Teopompus* 14. *in fin. D. de Dot. prælegat. Donell. lib.* 25. *Commentar. ad L. Jurisjurand. C. de Testib. Bocerus in Tract. de Quæst. c.* 3. *n.* 22. *Matth. de Crimin. tit.* 15. *c.* 1. *de Probat. n.* 5. Sappiamo contuttociò, altrimente praticarsi nel Foro, e nel giudicare. Onde giustamente scrisse il recato *Maradei Tract. Crim. Analyt. p.* 2. *c.* 10. *n.* 4. *Hæc eruditorum Interpretum opinio semper mihi suspecta, & non tuta visa fuit; dum contraria, tamquam Juri communi consentanea, moribus recepta reperitur. Unde merito Benedict. Carpzov. in q.* 121. *a n.* 10. *ad* 13. *p.* 3. *refellit Bocer. confundentem probationem indiciorum, & probationem ipsius delicti; & ab hac sententia non esse recedendum dicit Basilico Decis.* 1. *n.* 16. Dintorno al che, ei soggiugne, che se la suddetta opinione *sit speculative probabilis; non tamen redditur tuta in praxi .... maxime, quia inveterata consuetudo judicandi invaluit, juxta DD. Forentium placitum; ut testatur Clar. in §. fin. q.* 64. *n.* 14. *Et proinde non erit recedendum a consuetudine judicandi, quæ habet vim legis, ad text. in L. Si de interpretatione, & L.* 38. *D. de LL. Solorz. de Jur. Indiar. lib.* 3. *c.* 2. *n.* 45. *Rovit. Decis.* 27. *n.* 4.

Che più? Leggesi nella Decisione 818. *num.* 18. *& seq.* della *Ruota Romana p.*28. *rec. tom.* 2. *in fin.* che in consimili termini di adulterio, *propter inopiam probationum, testis de visu, quamvis unicus, & vilis, plene probat; concurrentibus tamen adminiculis, & conjecturis urgentibus.* E la ragione, che ivi se ne adduce, si è questa, *Siquidem, cum in præsenti tractetur de crimine difficillimæ probationis, quia clam & abdite fit, & in quo non possunt adhiberi personæ nobiles; admittuntur ad probandam copulam carnalem in testes etiam personæ viles, impuberes, & familiares.*

Il che debbe intendersi non già del compiuto e consumato atto di tal delitto, ma bensì delle forti congetture, degli atti prossimi al medesimo; dappoichè testimonj, che il consumato atto precisamente attestassero, non meriterebbero credenza alcuna; perchè deporrebbero affettatamente cosa, pressochè impossibile ad esporsi agli altrui sguardi, *Rot. part.*2.*divers.Dec.*91.95.*&* 229.*Mascard. de Probat. concl.* 77. *n.*9. e per tutti gli altri *Sabell. in Sum. divers. Tractat. § Stuprum n.*3. Non par dunque, che dubitar si possa nel caso, in cui

sia.

Digitized by Google

siamo, che lo stupro in persona di Sinforosa di Mattia si fosse commesso dal Marano, che ne fu querelato.

E Ciò tanto più, quanto la promessa del matrimonio v'intervenne. Forsechè quelle ingannevoli voci di *moglie*, e di *marito*, che dagli uomini più menzognieri ed astuti si adoperano colle fanciulle, non recan sovente con se la seduzione? Forse che non sono le più terribili armi, per vincerle? Avvertiva saggiamente il Reggente *De Rosa p.3, Resol.*14. o sia 39. *in princ. Renitens sit honesta puella. At, cum ei adolescens se præbeat in maritum, amore capta, insimul victa manet: ideoque frequentia in hac Civitate, magno plena populo, sunt stupra; & merito stupratores conjugia promittentes, ad ea a nostra M.C. etiam corporali pœna coguntur.*

Non si niega; che tal promessa di matrimonio si deponga da' testimonj, per averla intesa da gente di casa della stessa Sinforosa. Pure egli è da riflettersi, non esser verisimile, che la medesima; la qual da' testimonj istessi si asserisce di proba ed onesta condizione; e che tale pur si attesta dagli Amministratori di quella Università, precedente un pubblico Consiglio, siccome diremo da quì a poco, avesse voluto perdere il virginal suo candore, senza una tal promessa; e con chi poi? Con un rozzo e vile uom da campagna, qual'era Tommaso di Marano.

Entra perciò al proposito, quanto dottamente reca altresì il Reggente *De Rosa* nella rammentata *Resol.Crim.*14. o sia 39. in cui di vigorosa decisione ancor ci fornisce. Egli adunque nel *n.5.* in tal guisa si spiega: *Difficultas consistebat, quia nulla aderat probatio circa promissionem matrimonii; ideoque corporali pœna ad illud contrahendum adstringi, durum videbatur: coactio enim præcisa ad matrimonium fundatur in illa promissione, & fide, qua mulier præbuit corpus suum; ut probavimus in præcitato cap.2. ubi Decisiones Sacræ Rotæ Romanæ adduximus; & videre est penes Fontanel. de Pact. Nupt. clauf. 5. glos. 5. p.2.* Ma nel *num.6.* ei soggiugne, *Sed vice versa fuit dictum, quod Theodora erat juvenis non disparis conditionis, &, stante ejus honestate, erat valde verisimile, hanc promissionem intercessisse, qua corpus suum tradiderat: quod comprobatur fortissimo argumento, ex communiter accidentibus sumpto; cum sæpissime hoc pacto fœminæ in hac incidant mala, ut munere judicandi experti sumus.*

Nè sia bene, che dalla dottrina del Reggente *De Rosa* ci di-

Digitized by Google

partiamo, senza avvertire, che per la medesima Oronzio di Errico della Terra di S. Vito, in Provincia di Lecce, quale inquisito di stupro, con ingravidamento, in persona di Teodora Mencolla, della Terra istessa, fu prima da quella Regia Udienza Provinciale condannato a prenderla in moglie, o a dotarla. Appellò poi da tal decreto la querelante nella G. C. e dalla medesima fu colui condannato a servir nella guerra per un triennio, nel rincontro, che avesse eletto di dotarla. Ma avendone ella appellato al S. R. Consiglio, ove domandò, doversi astringere il reo colla pena corporale della galea a contrarre il matrimonio; a relazione del *De R sa* istesso, *n.*1. si disse, *Bene appellatum, & male judicatum per M. C. & proinde Joseph Orontius de Errico condemnetur ad nubendum, vel dotandam Theodoram Mencolla: verum, si elegerit viam dotandi, solvat ei pro dote ducatos bistentum, atque remiget per septennium, interveniente Domino D. Felice de Lanzina Ulloa, Regente, S.R.C. Præside.*

EGli è vero, che per parte dell'inquisito siesi cercato nelle pruove a sua difesa, di offuscar la stima, e la buona opinione di Sinforosa di Mattia, e di snervar le pruove dell'*Informativo*. Ma vero è altresì, che le testimonianze a difesa scrivansi, ma non si leggano; se pur non sia, che conchiudentemente con esse si pruovi cosa, che escluda il delitto, come *coartata* di luogo, di tempo, o di ugual valore. Il che insegna tra gli altri Francesco *Maradei in Tract. Crimin. Analytic. p.*1. *c.*21. *n.* 13. *Usus invaluit, quod testibus ad defensam deponentibus nulla adhibetur fides; juxta illud, quod scriptum reliquit Dexart. Decis. Sardin.* 75. *num.* 9. *& Raynald. Observat. Crim. in observat. ad cap.* 34. *num.*100. *tom.* 3. *& rationem assignat Reg. D. Antonius de Gaeta, qui fuit tamdiu versatus in rebus Criminalibus & tamquam magni nominis Advocatus, & tamquam Fisci Patronus, & Judex Aula Præfectus Tribunalis M. C. V. in Discurs. sup. Reform. Bullæ Gregorianæ, impresso sub nomine Onantii Atega, f.*50. *&* 51. *sub tenore sequentium verborum: Come giornalmente lo vediamo ne' Tribunali nostri medesimi, quando depongono i testimonj negli Articoli delle difese di un reo: sopra de' quali giurano con molta franchezza, non per altro, se non perchè, come testimonj a difesa, a' quali non si dà troppo fede, non hanno molto timore di esser puniti.* Che se ciò ha luogo, generalmente ragionando; quanto più aver lo dovrà nella spe-

ſpecie della preſente conteſa? Tommaſo di Marano, ſiccome nel 19. de' ſuoi *Articoli* ei deduce, *f.*41. e i ſuoi teſtimonj vi depongono, è inſiem con ſuo padre aſſai beneſtante, Era egli oltreciò trattenuto allora con ſemplice mandato. Potea dunque girare, poteva adoperarſi, uſando preghiere e minacce, impiegando luſinghe e promeſſe, e ſoprattutto ſpendendo danajo, per far deporre quel viliſſimo branco di teſtimonj a ſuo talento. Agevolmente egli perciò ha potuto fare uſo di tali macchine in una miſera Corte locale, contra una povera contadina, per fare apparire le coſe a ſuo piacere.

QUal conto potrà poi farſi di un' Eſame totalmente nullo, perchè fatto in vigore d'Irregolare e nullo decreto di termine, dato a poterlo fare? Si è già diviſato, e lo sa ciaſcuno, il quale abbia le prime nozioni della proceſſura criminale, che ad un' inquiſito di ſtupro, delitto, che porta ſeco ancor pena corporale, non poteaſi dare il termine a difeſa del reo, fuor del carcere. Tutto ciò non oſtante, trovandoſi Tommaſo di Marano con un ſemplice mandato *per palatium*, a' 26. di Marzo del 1759. ſe gli diede quel termine, *f.*26. I teſtimonj poi a difeſa furono eſaminati a' 22. e 28. di Maggio, e nel dì 1. di Giugno, *f.*28. *ad* 66. Non prima de' 17. di Settembre di quell'anno iſteſſo ſi ordinò dal nuovo Governadore *Defenſiones intus*, e 'l reo fu carcerato, *f.* 80. nè ſi compilò altro Eſame a favor dell' iſteſſo. Qual ragion dunque dovrà averſi de' teſtimonj, che in tempo non proprio, e nullamente furono eſaminati? E poi que' teſtimonj già tutti ritrovanſi ripulſati.

NE' quì ſi opponga, che tra le grazie concedute nel 1749, a richieſta di queſta Città, dal Re Cattolico, nel mentre queſto Regno felicemente reggea, vi ſia ancor quella, con cui ſi ordina, doverſi procedere nell' inquiſizion dello ſtupro, ſenza arreſto, ſenza carcere, ſino al profferimento della ſentenza; purchè non vi ſia legal promeſſa di matrimonio, o effettiva violenza.

Si sa beniſſimo, eſſervi una tal grazia. Sappiamo contuttociò nel tempo iſteſſo, che la moltiplicità e la baldanza di tali delitti han fatto sì, che preciſa neceſſità ha richieſto, doverſi contro di eſſi procedere con maggior rigore; e che, in eſeguimento di più Reali Diſpacci, ſi proceda a carcerare il delinquente, *quando coſti lo ſtupro* (ſon parole di ſomiglianti ſupremi ordini) *con indizj a cattura*.

Digitized by Google

Ciascun poi, che rivolger voglia le deposizioni fatte nel termine a difesa, *f.42. & seqq.* si accorgerà ben tosto, esser le medesime un confuso ammasso d'irregolarità, e di menzogne. Depone sugli *Articoli* del reo per lo più gente di leggerissima giovanile età, gente vile, gente sì ribalda e scapestrata, che giugne fino ad attestare la propria turpitudine, e farsene vanto. Si dipinge la Sinforosa or qual furia, colle faci dell'ira e dello sdegno, anche verso i proprj genitori; or sì leggiadra e lasciva, qual la famosa Elena, per cui arse Troja. Si vuole, che avesse avuti più amanti di sua beltà. Ma, qualor ciò fosse vero, non è forse questo il biasimevol costume delle donzelle, ancor più culte, che vadano in cerca di trovar marito? Qual maraviglia adunque, che così anche usasse rozza contadina in una campagna, a cui la sorte l'avea dì e notte destinata? Ma chi mai può contuttociò dirsi, che le avesse antecedentemente tolto il pregio della sua virginità? Egli è vero, che cercasi di additare un tal Bernardino di Felice, con cui audacemente si attesta avere avute confidenze ed amori; ma non può la temerità di que' sedotti testimonj giugnere a pruovar tal misfatto da colui praticato nella di lei persona. Fama incerta, fama vaga, fama senza autore, giudizj capricciosi, giudizj temerarj formano tutto il tessuto di quella Informazione. Si giugne anche a fare un delitto a quella sventurata, perchè si era condotta inferma in casa di una sua sorella, nella Terra di Montepagano; donde poi rivenne in florida sanità: e si giudica, che vi si fosse recata o per gravidanza, o per infermità, *f.66.* sull'*Artic.18.* Quale stranezza di pensare, e di attestare è mai questa?

Oltrechè altro è il deporre la buona fama di taluno, a cui concorrono generose le presunzioni, le leggi, e le giudicature; mitigando ancor delle pruove la rigidezza, specialmente allor quando di evitar l'altrui infamia si tratti, siccome lo è nel presente rincontro: altro è, qualora annerir si voglia l'altrui buon nome, l'altrui fama. *Testes* (in tal guisa *Farinacio Pr. Crim. de Indic. q.47. n.308.*) *super infamia deponentes, etiam non interrogati, debent reddere rationem suæ depositionis, & causas infamiæ adducere. Et n. 309. Testes super infamia deponentes debent dilucide explicare factum, ex quo dicunt infamiam oriri; & tale factum debet verificari, aliàs non probant.*

La fama, all'avviso de' nostri Savj, *est deterior testis, qui haberi potest, Caravit.Rit.41.n.9.* In guisa che Tommaso *Grammatico* nel *Consiglio* 42. scrivea, *quod nunquam vidit Processum, in quo fuisset fama bene probata; cum haberi non possint requisita,*

quæ

quæ legitimam probationem publicæ vocis, & famæ faciant; nempe ortæ a personis honestis; nominare personas singulariter, a quibus audiverint, aliàs erit rumor; exprimere causas, a quibus fama sit orta, an probabiles, verisimiles, &c. Accorto senno, acuta avvedutezza si cerca a poter la giustizia d'insorta fama, in giusta lance ponderare, *Alioqui* (così il *Cujacio in tit. 1. de Sponsal. lib. 4. Decretal. ad Cap. Cum in tua 27. in fin. tom. 6.*) *fraude inimicorum falsa vulgantium sæpe fama noceret etiam innocentissimis; cui etiam plerumque malignitas initium dat, & credulitas incrementum*. Sia contuttociò di gran peso la pruova della fama. Forsechè la Sinforosa non l'ha a suo favore? Leggasi tutto intero l'*Informativo*, le cui pruove, senza prevenzioni, estimar debbonsi le pruove istesse della verità; e si rimarrà di tutto ciò pienamente persuaso.

Nè poi noi intendiamo di formar di Sinforosa di Mattia una statua, da venerarsi, per la sua illibatezza, e per lo suo costume. Piacesse a Dio, che somiglianti simulacri fossero di questa età, anche nelle società più incivilite. Diciamo soltanto, che non vi sia sossistente pruova di sua impudicizia. Ma che avesse ella dovuto trattar nella campagna, brigarsi con diversa gente a tutte ore de' rusticani affari, ciò chiedea la meschina sua condizione.

Viva nondimeno il Cielo; che l'onestà di quella povera donzella, oltre all' apparir da'testimonj esaminati nell'*Informativo*, si attesta dagli Amministratori dell'Università della Terra di Leognano, patria dell' istessa, in esecuzione di pubblico Consiglio. Leggesi tal documento, firmato da que' Sindaci nel *f.*140. ovvero nel *f.*147. in cui quel Camerlengo attesta solennemente, che la suddetta giovane è *onesta, anzi onestissima in quella Terra; nè mai della medesima si è sentita ombra di veruno scandalo: ma, per quelchè abbiamo inteso, sia stata stuprata, ed ingravidata da Tommaso di Marano, della Terra di Chiarino, con parola di matrimonio. E questo è quanto posso attestare, precedente pubblico Consiglio; tenuto dalli cittadini di questa Terra, e risoluto di essere onestissima detta donna; ed ordina a me sottoscritto di far detta fede, roborata col suggello di detta Università*. Attestato, che si forma a'24. di Giugno del 1760. ed a cui segue la firma del Camerlengo, il suggello dell' Università, la firma del Cancelliere, e l'autentica di pubblico Notajo; *d. f.* 147. Tanto è vero, che il buono e 'l cattivo nome è come certi odori acutissimi, di cui la graziosa, e

Digitized by Google

rea esalazione ampiamente si diffonde. Che se verissimo nell'uso del Mondo ancor si sperimenta quel detto di un gran Savio dell'antichità, *Nemo omnes fallit, omnes neminem, singuli singulos fallunt*; di sommo valore certamente avrà a riputarsi l'attestazione del pieno Consiglio di una Università, che, a mera difesa dell'onestà oltraggiata, si è spinto a francamente attestarla, per render quella ragione, che compete, all'oppressa verità.

Rimane ora a divisar la pena, che dar doveasi a Tommaso di Marano, per lo stupro da lui commesso. Useremo dintorno a ciò brevità, appunto perchè vuol la sorte di questa donzella, dopo cotante sue fiere vicende, che abbia almeno nel rincontro presente Giudici savissimi, che della sua causa debbono giudicare. Sanno essi assai bene, esser lo stupro un di que'delitti, che in cento e mille misfatti funestamente germoglia. Che se il furto altrui commesso, con gravi pene, e sin coll'estrema, si punisce; che avrà a dirsi di chi invola ad una mal'accorta fanciulla il candido fregio della pudicizia; e che, per quanto a lui si appartiene, la riduce ad esser vile ed obbrobrioso oggetto di pubblica disonestà? Saggiamente perciò si scrisse da' nostri Autori, e tra essi da *Jodoc. Dambouder. Prax. Crim. c. 92. Si ob furtum rei temporalis, Jure, aut Consuetudine, in cruce furem subripimus; quo, quaeso, supplicio afficiendi sunt, qui virginum florem, & virginitatem, thesaurum incomparabilem, callide & violenter eripiunt?* Or si sa già, che, giusta le determinazioni del Diritto Romano, punivasi il semplice stupro, commesso in persona di vergine, o di vedova, che onoratamente vivesse, colla pubblicazione, o sia confiscazione della metà de' beni, se di onesta condizione si fosse lo stupratore; e se di umile stato, con gastigo corporale, che prendesi da' nostri Scrittori per la frusta, *Rittershut. & Vinn. in Instit. lib. 4. tit. 18. §. 4.* col rilegarlo parimente in qualche isola.

Prevalsero nondimeno, rispetto alla pena dello stupro, in gran parte le determinazioni del Diritto de' Canoni. Da esso si stabilisce nel *Cap. 2. de Adult. & stupr.* che si costringa lo stupratore o a prendere in moglie la deflorata, o, se nol voglia fare, con corporal pena punito, e dopo averlo scommunicato, racchiudasi a penitenza in un Monistero: pena che or si è ridotta al pagamento di proporzionata dote, con altra arbitraria al giudice, se la stimi opportuna. Non bisognano, riguardo a ciò, autorità. Chi ne abbia vaghezza, può ben soddisfarsene presso il *Consalez super Cap. 2. de Adult.*

n. 6.

n.6.& seqq. Amaja in tres lib. Codic. tit. de Jur. Fisc.n.65. Guttierez Canonic, Quaest. cap. 37. num. 11. Berlich. Conclus.38. n. 15. Carpzov. in Prax. Crim. q. 68. n.6. 12. & 23. Neostad. Decis.52. Clar. in §. Stuprum n.3. Farinac. q.147. n.35. De Ros.Prax. Crim. p.2.c.2.n.36.& seqq. Maresc. de LL. Public. Judic. tit. de Adult. accusat. glos.2. n 35. Il che fu in parte preso dal Diritto Divino *in Exod. XXII. 16.* in cui si comanda. *Si seduxerit quis virginem, necdum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam, & habebit eam uxorem.* Così pure si stabilì per solenne legge degli Ateniesi, *Arn. Vin.ad §.4.tit.18.lib.4. Instit. Jan.Vinc. Gravin. de Orig. Jur.Civil. lib.3.c.87.* Sebbene, se attener ci dobbiamo alle testimonianze istesse de' Greci Scrittori, colei, la qual fosse stata violata, potea a suo arbitrio chiedere o le nozze, o la morte dello stupratore, *Hermog. Partit. sect. 4. Marcellin. & Syrian. in eand.* Che se il matrimonio trasceglievasi, celebravasi senza dote, *Meurs. in Them. Attic. sive de LL. Attic. lib.1. cap.7.*

Ma tuttociò intralasciando, e ragionando di quello, che ne' Tribunali presentemente si usa; in tal guisa non avviene, quando vi sia la promessa del matrimonio. Allora può precisamente forzarsi lo stupratore a torre in moglie la desti rata, *Less. de Just. & Jur. lib. 2. c. 10. dub. 2. num.20. Sperell. Decis. 6. num. 15. Severin. ad Sanfel. lib. 3. Decis. 417. in fin. Raynald. tom. 2. Observat. ad cap. 23. §. 4. num. 66. Advertendum secundo, quod non semper condemnatio est facienda cum alternativa; quia quandoque praecise cogitur stuprator ad ducendum; nam si induxit mulierem sub spe futuri matrimonii ad peccatum, non condemnatur cum alternativa; sed praecise cogitur ad puellam stupratam ducendum.*

Ed il Reggente *De Rosa Prax. Crim. c.2. num.58. p.2.* per ferma massima stabilisce, *Pro stupro cum conjugii promissione sequuto, stuprator tenetur tam in Foro interno, quam externo, ad promissum conjugium. Et ad illud praecise cogi debet aut carcere, aut capitali poena, nempe triremium, aut relegatione ad longum tempus: & hic adverte, quod praecisa coactio consideratur in majori poena, quae est in hoc casu, ad differentiam poenae pecuniariae, vel exilii, quae imponitur in enunciato primo casu*; cioè nel semplice stupro, senza promessa di matrimonio.

E ciò, siccome abbiam detto, ci conferma nella *Resol. Crim. 14.* ovvero *39.* colle determinazioni, che rapporta non men della G. C. della Vicaria, che del S. R. C. nella additata

cau-

Digitized by Google

causa dello stupro in persona di Teodora Mencolla. E pure in essa mancava ogni pruova, rispetto alla promessa del matrimonio; come si è detto, e si ha nel *num. 5. Nulla aderat probatio circa promissionem matrimonii; ideoque corporali pœna ad illud contrahendum adstringi, durum videbatur*. Valse contuttociò l'argomento, tratto dalla verisimiglianza, e dalle presunzioni, *n.6. Sed vice versa fuit dictum, quod Theodora erat juvenis non disparis conditionis; & , stante ejus honestate, erat valde verisimile, hanc promissionem intercessisse.* E fu lo stupratore condannato dal Sacro Consiglio, nel caso, che ei non volesse avere in moglie la stuprata, alla pena della galea per sette anni, col pagamento di duc.200. per la dote.

Delle molte altre Decisioni, che potrebbero qui addursi, sarem contenti di rapportar quelle due, che si recano dal *Maresca de LL. Public. Judic.* sotto la rubrica *de Adulter. accusat. glos.2. n.36. & 37. pag.425. & seq.* Un certo Felice Masucci, uom di onesta condizione, per lo stupro con isperanza di matrimonio, commesso con una vedova, fu condannato dalla G. C. della Vicaria in galea. Egli è vero, che tal decreto si riformò dal S. C. ma pure *Reus damnatus fuit ad servitium militare in Castro clauso*.

L'altra determinazione si è quella in grado di Appellazione dal decreto della Curia della nobile Arte della seta; in cui dal Sacro Consiglio fu l'istessa pena ingiunta ad Antonio Mazza, per lo stupro, da lui commesso in persona di Rosolea Nasci, ancor sotto promessa di matrimonio. Erasi colui da quella Corte condannato a prenderla in moglie, o a dotarla; e nel rincontro dell'elezion della dote, che dovesse rilegarsi *in insulam per biennium*. Se n'appellò nel S. R. C. che stimò aggravar la pena fino a cinque anni di rilegazione; ordinando altresì, che pagasse il reo per la dote della stuprata ducati cinquecento, e somministrasse gli alimenti al già nato figliuolo. Essendosi quindi dal Vecerè di quel tempo dichiarata l'isola di Sardegna, per luogo della rilegazione, si contrasse il matrimonio.

Nè poi son mancate in tempi a noi più vicini altre consimili giudicature. Si ha che il Notajo Niccolò Spallone, della Terra della Celenza, querelato di stupro da D. Agnese Leone, fu, pochi anni sono, condannato dalla G. C. della Vicaria o a sposarla, o a dotarla; che se avesse trascelto di dotarla, fosse trattenuto per anni cinque in un Presidio, da destinarsi da S. M. Se ne dedusse l'Appellazione nel Sacro Consiglio; da cui fu, a relazione del R. Consigliere, Signor D. Tiberio di Fiore, la pena del Presidio accresciuta ad anni dieci; come dagli Atti presso lo Scri-

vano

Digitized by Google

vano Francesco di Martino. Sorpreso intanto il reo da violenta febbre, finì nelle carceri miseramente i suoi giorni.

Insigne ancor si è la sentenza del Sacro Regio Consiglio, fatta nel dì 1. di Luglio del 1761. nella Ruota dell'allora Signor Consigliere Romano, ora del Senato istesso degnissimo Presidente, a relazione del Signor Consiglier Capecelatro, nella causa tra D. Tommaso Pollio, e Caterina Ferrari. Fu colui querelato dalla Ferrari di averla deflorata, con promessa di matrimonio, nella Corte della nobile Arte della Seta. Se ne prese l'Informazione; ed il reo vigorosamente fe' sua difesa. Fu contuttociò da quella Corte ordinato, che egli o la prendesse in moglie, o la dotasse; e che se eleggesse dotarla, liquidata prima e pagata la dote, servir dovesse in un Presidio per lo spazio di due anni. Ne appellò l'una, e l'altra parte nel S. C., e da Tribunale sì savio si stabilì, che la pena del servire in Presidio si avvanzasse sino allo spazio di anni cinque. Il tutto chiaramente si scerne negli Atti di tal causa, intitolati, *Processus Appellationis pro magnifico D. Thoma Pollio, cum magnifica Catharina Ferraro*, presso lo Scrivano del Sacro Consiglio istesso, Salvator Vecchiarelli.

CHe se lo stupro siesi commesso violentemente, allora sì che colla pena dell'estremo supplizio vien punito. E benchè quistionato si fosse tra' nostri Autori, se per la pena capitale, stabilita dalla legge *Giulia de Vi public.* a tal misfatto, avesse ad intendersi la morte civile, ovvero la naturale; e per morte civile doversi intendere, avesse sostenuto, dopo Claudio *Bertazzolo*, il Reggente *De Rosa Prax. Crim. p.2. cap. 2. de Stupro n.33. & seqq.* pure abbagliò in questo quel valoroso Scrittore; nè vi è omai più contesa, che colla morte somigliante delitto si punisca; e presso noi con Ispezieltà ha luogo la *Decis. 534.* del Presidente *De Franchis*, in cui si ebbe ciò per cosa già ferma, e da non doversene dubitare. Ma non occorre più ragionarne, se ampiamente ne scrive il *Maradei in Tract. Crim. Analyt. p. 3. c.9. n.4. & seqq.* e se tal pena si è distesa anche al violento stupro con donna inonesta e prostituita; scrivendo al proposito Benedetto *Carpzovio Pract. Crim. p.2. q.75. n.52. Ampliatur hæc regula, ut gladii quoque pœna affici debeat, qui meretricem, aut mulierem vulgarem per vim cognoscit.* E noi abbiam dintorno a ciò la famosa Costituzione *Omnes nostri regiminis*, dell'Imperador *Federigo*, sotto il titolo *de Violentia meretricibus illata*.

Nè son mancati Autori, che abbiano insegnato, doversi intendere per violento ancor quello stupro, che si commetta

cum

lum blanditiis, *persuasionibus*, *promissionibus*, & *muneribus* per la *L.*1. §. *Persuadere* 3. *D. de Serv. corrupt. L. Cum qui C. de Appellat. L.*1. *C. de Rapt. Virg L.*1. *C. Ne filius pro patre, juncta Glos. in verb. Extortam*; *ubi extortum dicitur, quod persuasionibus fit*, *L.*3. §. *Si quis volentem D. de Lib. homine exhibendo*, in cui rispose *Domizio Ulpiano*: *Si quis volentem detineat*, *dolo malo non videtur retinere*; *verum si volentem calliditate circumventum*, *seductum*, *vel sollicitatum retineat*, *si non bona*, *vel probabili ratione hoc faciat*, *dolo malo quidem retinere videtur*, *Bajard. ad Clar. lib.* 5. §. *Stuprum*: e si ha pure da ciò, che rapporta *Basilico* nella *Decis.* 5.*n.*5. Ma che violento abbia a dirsi, quando un uom feroce, da impura fiamma sorpreso, giunga di notte ad entrar per la finestra in casa d' innocente fanciulla, per disonorarla, par, che non sia cosa da potersi richiamare a quistione. Or così appunto si diportò Tommaso di Marano con Sinforosa di Mattia. Ciò ella espose nella sua querela, *f.*1. & *a t.* Ciò deposero i testimonj nell'Informativo, *f.*15. & *seqq.* Che se non lo querelò immediatamente, avvenne, perchè quel baldanzoso, e ribaldo, dopo averla ingannata, e presa, *velut aves in autupatorum venacula incidentes*, per usar qui l' espressioni del nostro savio Re *Roberto in Cap. Ut sine mortalis peccati discrimine*; girando, fuor del carcere, con armi, e con minacce, arrestò il corso ad ogni altra di lei voce, per lo spavento con cui l' avvilì, la conquise. Avrebbe ella tali fatti posti tutti nel loro lume, se non fosse stata miserabilmente tradita da quel finto suo Proccuratore, che rinunziò ad ogni altra pruova; e se si fosse a lei dato adito a poterlo fare nella Regia Udienza di Teramo.

Nè vale il dire, che per la recata Costituzion del Regno *Omnes nostri regiminis* si stabilisca, *quod si vis in locis habitabilibus fuerit illata, clamor oppressæ truculenter* (*al. violenter*) *emissus, quam citius poterit, elucescat*. *Alioquin non videbitur vis illata*, *si mora fuerit octo dierum spatio subsequuta*. Poichè ciò ha luogo nelle donne libere, di cui trattasi in quella *Costituzione*; non già in una donzella trattenuta dal pudore, e dal timore avvilita. E pure, ancor se trattisi di donna sfacciata, e prostituita, ciò non ha luogo, se sia stata impedita, e non abbia potuto querelarsene; siccome nella *Costituzione* istessa si soggiugne: *Nisi forsitan his diebus invita probabitur fuisse detenta*. Or che dovrà dirsi di una vereconda donzella, qual' era Sinforosa di Mattia?

Resta finalmente a vedere, qual compenso a tutto ciò sperar si debba dalla giustizia della G. Corte della Vicaria.

Com-

Digitized by Google

III

Compenso, che alle ricevute gravezze attende la querelante dalla G. C. della Vicaria.

Più che bastantemente si è fatto conoscere l'irregolare irragionevol maniera, con cui nella causa dalla Corte locale, e dalla R. Udienza si è proceduto; e che le gravezze alla querelante inferite, specialmente si aggirano nell' averla fatta rimanere senza quelle pruove, che a favor dell'istessa ben poteansi e doveansi fare. Si è nel tempo istesso posto nel suo buon lume, che bastavano, ciò non ostante, a poter condannare il reo a prenderla in moglie o dotarla, le pruove, che scorgevansi nel Processo. Può ben dunque sperar la nostra cliente, che la G. C. della Vicaria, dando riparo a tutto quello, in cui si è mancato, o condanni il reo, o almeno ad essa conceda di poter fare altre pruove.

Troppo doverosa in verità si è la cagione di attendere tal condanna; poichè finalmente che altro chiedesi, per punire un delitto, che, fuggendo la luce, nascondesi tra l'oscurità, e dimora nel sen del silenzio e delle ombre? Bastano le presunzioni; bastano gl' indizj. E pure non già lontane presunzioni, non disparati indizj, ma indizj prossimi, indizj strettamente uniti e necessarj si hanno nella causa presente; e, quasi cotante linee ad un centro istesso, tutti diriggonsi a pruovare il delitto, con quelle circostanze, che se ne son divisate. Volerne di vantaggio, sarebbe un voler permettere, che l'inganno e la malizia trascorressero a redine abbandonate, e che trionfassero ampiamente dell'altrui debolezza.

Ha cercato a tutto suo potere il reo (cotanto la di lui prepotenza ha prevaluto!) di sottrarsi dal gastigo con testimonj suoi aderenti, preoccupati, e sedotti. Ma, oltre all'essere stati costoro ripulsati, qual gente vile e da non tenersene verun conto, *f.* 121. *& seq.* dovrà mai prestarsi lor credenza, se giungono fino ad allegare la lor turpitudine, ed a porre in audace mostra la propria lascivia e ribalderia? Chi non sa, che vaglia più una linea, un verso solo dell'Informativo, che ben cento testimonj a difesa? Nell' Informazione, che prendesi di un delitto, non suole per lo più aver luogo nè la prevenzione, nè la frode; ed allora specialmente franca e libera la verità spiega le sue voci, vibra il suo lume, quando prendasi per una

me-

meſchina; di ogni artifizioſo ſoccorſo incapace. Non così avviene nel termine a diſeſa. Milita in eſſo l'accortezza: vi ſignoreggia la prepotenza: e giugne ſino a traſformarviſi in offizioſa falſa pietà l'iſteſſa menzogna.

CHe ſe contuttociò non ſi ſtimi dal Tribunal della Vicaria venire a condanna per ora in queſta cauſa; dovrà per lo meno far sì, che ſi acquiſtino altre pruove fiſcali, affin di potervi procedere avvedutamente. Noi viviamo perſuaſi di tutto ciò, per le ſeguenti cagioni, che eſporremo con brevità.

Se niuna coſa indagar debbe con maggior premura chi ha da giudicare, quanto la veracità de'fatti; ciò maggiormente dee praticarsi ne' Tribunali ſupremi, coſtituiti appunto, per eſſer il rifugio e l'aſilo dell'altrove combattuta ed oltraggiata verità. E queſto allor maggiormente uſar deeſi, quando in un lume troppo vivo ſi conoſca, che un de' *litiganti ſia*, per mancanza di pruove, occultate ad artifizio, miſerabilmente rimaſo in buona parte privo di eſse. Non vi è formalità, non evvi uſanza introdotta ne' giudizj, che poſſa torre le armi, da poter rinvenire il vero delle coſe. Ciò premeſſo, ſi sa pur troppo, che ne' giudizj delle Appellazioni non ſi dà facoltà al querelante di ſare altre pruove, ma al ſolo reo. Pur qual mai n'è la cagione? Perchè ſi dubita, che poſſa il querelante ſedurre i teſtimonj, con indurgli a deporre a ſuo talento, *ob ſubornationis timorem*; prendendoſi tal regola dal *Capitolo Fraternitatis*, e dal *Capit. Intimavit*, *extra*, *de Teſtib.* e dalla *Clement. fin. eod. tit.* per cui ſi pruova, che i teſtimonj dopo la pubblicazione non ricevanſi; *quia adeſt timor ſubornationis*, *Angel. in L. ſi vacantia n.207. verſ. Item quæro, an poſt dicicita, & teſtificata*, *C. de Bon. Vacant. Aretin. in Cap. Cum clamor*, *de Teſtib. Natta Conſ. 359.* Quando adunque ceſſi tal timore, la ragion perſuade, detta la giuſtizia, che abbia ancora a ceſſare rigor ſomigliante. Or qual timore mai può eſſervi, che una miſera contadina ſedur poſſa i teſtimonj nel rincontro preſente? Con quali mezzi, in qual guiſa potrebbe ella mai farlo?

Senzachè l'addotta ragione, che, pubblicate le depoſizioni de' teſtimonj, non poſſa farſi altro eſame, par, che, pruovando troppo, non pruovi nulla; poichè non ſembra, eſſervi particolar motivo, onde ciò militar non debba anche nelle pruove a diſeſa; le quali, ſe foſſe ſtabilmente fermo tal principio, neppure potrebbero farſi, pubblicato che foſſe il Proceſſo. Ma ciò alla pratica totalmente è contrario. Dunque,

que; se non altro, proceder debbesi con molto avvedimento nel negar di fare altre pruove ad una miserabile querelante, qual' è Sinforosa di Mattia, che del suo proprio onore vuol fare una compiuta difesa.

Per la qual cosa riceve una tal regola con agevolezza le sue eccezioni. E primieramente ben può chi quereli produrre altri testimonj su nuovi capi, *Capyc.Dec.*81. *Sanfelic. Dec.*22. & 23. *Capyc. Latr. Dec.*178. *Thor. in Compend. Decis.par.*2. *ver. Terminus ad impinguandum*, ed altri presso il *De Rosa Prax. Crim. c.* 12. *num.*14. *p.* 1. che ne scrive in tal guisa: *Querelans in gradu Appellationis, sicut in prima instantia, ob subornationis timorem, post publicationes, novos testes producere nequit*, NISI SUPER NOVIS CAPITULIS. E, del querelante ancor ragionando, francamente conchiude: *Sicque super qualitate omissa, quæ criminis pœnam auget, novos testes producit*; recando al proposito l'autorità di *Bartolo* nella *L. Senatus n.*4. *D. de Accus. Guazzin. Defens.*36. *cap.* 14. ed altri.

Possono inoltre, all'avviso del Reggente *De Marinis Resol.cap.*109. *n.*3.*lib.*1. e di tutti quegli, che ne scrivono, esaminarsi testimonj, anche contra il reo, allorchè si proceda dal giudice *ex officio*, quantunque in giudizio pur vi sia l'accusatore; poichè il rammentato *Cap. Fraternitatis* ha luogo ne' giudizj civili, non già ne' criminali; e nel suddetto *n.*3.*& seq.* insegna in tal guisa: *Nec reo suffragari, terminatum fuisse judicium, & sic de novo testes recipi non posse, juxta text. in Cap. Fraternitatis, extra, de Testib. & attestat. Procedit enim illius canonis regula in civilibus, secus in criminalibus; ubi, etiamsi adesset accusator, posset tamen Judex ex officio ad offensam testes examinare post dicitta, & testificata, & in causa conclusum; ita Bart. in L.*1. §. *Si publico, n.*15. *D. ad L. Jul. de Adulter. & in L.* 4. §. *Hoc autem judicium, ubi Alexand. D. de Damn. infect. & Aretin. in Cap. Cum venisset, & in Cap. Cum clamor, de Test. qui licet in dicto Cap. Fraternitatis aliter dixerit, accusatore in judicio assistente; tamen in dicto Cap. Cum clamor, dicit se maturius cogitasse, ut sive adsit, sive non insligator, valeat Judex ex officio post conclusum novos recipere testes; sicque in facti contingentia per Senatum Pedemontanum determinatum testatur Thesaur. Dec.*262. *rationem assignans, quia non est bonum, ut veritas in criminalibus favore publico omittatur, quomodocumque procedatur, ne delicta remaneant impunita.*

Ed or comprendesi la cagione, per cui dalla G. C. della Vicaria,

caria,

Digitized by Google

caria, propostosi l'affare dal Signor Giudice Commessario, si ordinò termine di giorni quattro *utrique parti, ad faciendas omnes, & quascumque probationes, si quas habent*, f.207. in grado di Appellazione. Se pertanto fu con decreto della G. C. ordinato, che si potesse ciò fare, se il reo, rispetto al concedersi ciò anche alla querelante *utrique parti*, non se ne richiamò; ei sembra, che or non possa affatto negarsi a Sinforosa di Mattia: tanto più, che debbon le nuove pruove particolarmente aggirarsi dintorno a capi, non prima dedotti, con ispezieltà sull'additata violenza, usata nello stupro.

Compiuta è quì di una infelice donzella la difesa. Ma pur quì non si arrestano le nostre preghiere a' Signori, che dovran giudicare di questo affare. Agli sguardi adunque della lor giustizia si presenta una causa tutta ragionevole, tutta giusta, perchè prontamente si adoperi il lor fervido zelo nel punire un ribaldo, che, dopo avere ingannata una meschina giovane, dimentico de' suoi amori, delle sue promesse, delle sue violenze, del suo misfatto, cerca toglierle quella stima, che de' civili beni è lo spirito più vivace; e renderla, per quelchè a se si appartiene, miserabile oggetto dell'altrui mal nate passioni, con ridurla allo stato della ignominia e dell'obbrobrio. Agli sguardi della lor pietà si presenta una povera giovane, che non ha donde sperare altro soccorso, per potersi sollevare dal cupo fondo della sua disgrazia, se non se dalle favorevoli determinazioni, che spera in questa causa. Giustizia e pietà, che nommai tra loro stringer si possono con più bel nodo, quanto nell' apprestare riparo e compenso all' oltraggiata onestà di una sventurata.

Napoli il dì XXVIII di Maggio del MDCCLXII

GIANNANTONIO SERGIO

VA1
154 6556